

COMUNE DI CODROIPO

BIBLIOTECA CIVICA

STATUTO

Art. 1
ISTITUZIONE

E' istituita la Biblioteca Comunale, quale servizio pubblico.

Art. 2
PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA

La sede, le raccolte bibliografiche, le attrezzature, gli arredi e tutti i sussidi culturali in dotazione alla biblioteca appartengono al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 3
FINALITÀ'

La Biblioteca comunale di Codroipo, si propone come obiettivo fondamentale quello di promuovere, per mezzo della lettura e dello studio, la formazione e l'aggiornamento culturale dei cittadini e di offrire, a coloro che ne vogliono fare uso, i mezzi d'informazione necessari per raggiungere tali obiettivi. La biblioteca comunale si caratterizza come risorsa di cultura di dimensione comprensoriale, e di cooperazione fra i Comuni: essa promuove ogni forma di collaborazione con altre Biblioteche. La Biblioteca, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 18.11.76, n. 60, ha in particolare il fine di:

- a) Contribuire significativamente al progresso culturale della cittadinanza;
- b) raccogliere e mettere a disposizione della cittadinanza materiale bibliografico - sia manoscritto che a stampa - e ogni altra testimonianza collegata alla storia e alla cultura, mettendone in risalto i valori e gli aspetti più significativi;
- c) stimolare e favorire gli studi e la raccolta di materiale che riguardino la storia e la cultura locali;
- d) offrire ad ogni cittadino occasione di lettura, studio e ricerca non solo per mezzo del patrimonio bibliografico, ma anche per il tramite di un'assistenza bibliotecaria gratuita;
- e) promuovere attività culturali correlate con i beni librari, documentari e audiovisivi, con la loro conoscenza e valorizzazione, secondo le finalità proprie delle istituzioni culturali;
- f) predisporre, per i lettori d'età inferiore ai quattordici anni, un'apposita sezione bibliografica, configurata in relazione alla maturità di tali lettori;
- g) acquistare il materiale bibliografico e audiovisivo ritenuto necessario a garantire le finalità espresse;
- h) aggiornare assiduamente le collezioni librerie e quelle delle pubblicazioni periodiche;
- i) costituire una sezione di audiovisivi;

Art. 4
AMMINISTRAZIONE DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca è amministrata direttamente dal Comune, che vi provvede per mezzo dei propri organi, secondo la loro rispettiva competenza.

Art. 5
COMMISSIONE DI GESTIONE
L.R. 25 DEL 01.12.2006 NON LA PREVEDE PIU'

All'attività della biblioteca presiede una commissione di gestione nominata dal Sindaco e composta da:

- a) n. 2 membri del Consiglio Comunale, di cui uno appartenente alla minoranza, designati dalla conferenza dei capigruppo;
- b) n. 2 membri scelti dal Sindaco stesso tra i cittadini rappresentativi della cultura e delle associazioni culturali;
- c) n. 1 membro designato dal consiglio scolastico distrettuale;
- d) n. 1 rappresentante della Società Operaia di Mutuo Soccorso, designato dal consiglio d'amministrazione della stessa;
- e) n. 1 studente maggiorenne scelto dal Sindaco stesso.

La commissione di gestione è presieduta dall'Assessore alla cultura. In caso di assenza od impedimento le funzioni vicarie vengono assolte dal Vicepresidente nominato dall'Assessore stesso, fra i membri della Commissione di gestione appartenenti al Consiglio Comunale.

La commissione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Sindaco che l'ha nominata.

Rimane comunque in carica fino all'insediamento della nuova commissione.

Alle sedute della Commissione partecipano esclusivamente i membri della stessa, salva la facoltà del Presidente di ammettere altre persone.

Le votazioni sono palesi, salvo argomenti riguardanti persone per i quali sono previste votazioni a scrutinio segreto.

Compiti e modalità di funzionamento della Commissione sono definiti nel regolamento per il funzionamento della Biblioteca.

Art. 6

PERSONALE DELLA BIBLIOTECA

Per il personale della biblioteca si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento organico del personale del Comune, nonché al regolamento per il funzionamento della Biblioteca.

Per il migliore funzionamento del servizio deve essere assicurata la presenza in Biblioteca di personale qualificato.

Art. 7

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Il servizio della biblioteca viene svolto secondo le norme contenute nel regolamento interno che sarà adottato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 18.11.1976, n. 60.

Per quanto qui non previsto trovano applicazione:

- a) le disposizioni della legge statale in materia bibliotecaria;
- b) le leggi regionali sul servizio pubblico bibliotecario.

DELIBERA CONSILIARE N. 170 DEL 09.12.1994 RAVVISATA LEGITTIMA NELLA
SEDUTA DEL 22 05.1995;

DELIBERA CONSILIARE N. 60 DEL 02.06.1995, ESAMINATA DAL COMITATO
REGIONALE TERRITORIALE DI CONTROLLO DI UDINE NELLA SEDUTA DEL
29.06.1995, N. 34887 DI PROT.
